



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE E PER LA
CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER
L'INSTALLAZIONE DI SPETTACOLI
VIAGGIANTI E CIRCENSI**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 19/03/2018
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 18/12/2025

Sommario

<i>Premessa e Oggetto del Regolamento</i>	2
TITOLO I	2
ART. 1 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	2
ART. 2 - MODIFICHE, AGGIUNTE O SOSTITUZIONI	3
ART. 3 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	3
ART. 4 – RAPPRESENTANZA	3
TITOLO II	3
ART. 5 - AREE DISPONIBILI	3
ART. 6 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE	4
ART. 7 - PRESENTAZIONE DOMANDE	4
ART. 8 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ PER I PARCHI DI DIVERTIMENTO	5
ART. 9 - CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI	5
TITOLO III	6
ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E OCCUPAZIONE DELLE AREE	6
ART. 11 - ORGANICO DEI PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO	6
ART. 12 - ATTRAZIONE NOVITÀ	7
ART. 13 - GIOCHI ACCESSORI	7
ART. 14 - GESTIONE DELL'ATTRAZIONE – SOSTITUZIONE ATTRAZIONE	8
ART. 15 - ASSENZA DAL PARCO	8
ART. 16 – SUBENTRI	8
ART. 17 - CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE	9
ART. 18 - SISTEMAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI A DOMICILIO	9
ART. 19 - BANCHI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	9
ART. 20 - COMMISSIONE INTERNA	10
TITOLO IV	10
ART.21 - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	10
Art. 22 - CONCESSIONE DELL'AREA	10
ART. 23 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
ART. 24 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	11
ART. 25 - COSTITUZIONE, INTROITO E RESTITUZIONE CAUZIONI	12
ART. 26 - TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI	12
TITOLO V	12
ART. 27 - SANZIONI	12
ART. 28 - SANZIONI ACCESSORIE	12
ART. 29 - RINVIO AD ALTRE NORME	13
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	13

Premessa e Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché la concessione delle aree comunali (patrimoniali e demaniali) per l'esercizio di tali attività, definendone modalità di svolgimento e condizioni operative.

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti per mezzo di attrezzature mobili, sia in spazi aperti che al chiuso, nonché i parchi di divertimento, intesi quali complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante.

L'esercizio di attività connesse agli spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è altresì soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale, secondo le norme del presente Regolamento, previo nulla-osta del proprietario dell'area interessata.

Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni, sono esclusivamente quelle ricomprese nell'apposito elenco previsto dall'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 sopra menzionata.

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 1 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Ciascun soggetto può essere titolare di un'unica autorizzazione per l'esercizio delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Per ottenere la licenza a carattere permanente, valida per operare sull'intero territorio nazionale, il titolare, o il rappresentante legale nel caso di Società, Associazioni, Fondazioni, ecc., deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), in modalità telematica, un'istanza in bollo mediante l'uso della relativa modulistica, dichiarando:

1. la residenza o, per le persone giuridiche (Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) l'ubicazione della sede legale;
2. di avere un'adeguata capacità tecnico-professionale per la gestione delle attrazioni di cui all'istanza, ovvero, in mancanza di tale requisito, di avvalersi di personale che ne sia in possesso;
3. numero e tipo di attrazioni per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
4. di avere la disponibilità delle predette attrazioni, indicando anche a quale titolo (acquisto, locazione, comodato, ecc.);
5. se si tratta di attrazione/i già in esercizio o da impiegare per la prima volta;
6. se si tratta di attrazioni incluse o meno nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 3 agosto 2020 (nel caso non vi siano comprese, la domanda equivale anche a richiesta di inserimento nello stesso elenco);
7. la data di costruzione e, eventualmente, il numero che contraddistingue ciascuna attrazione;
8. il corretto assolvimento dell'obbligo di istruzione dei figli, qualora presenti, ai sensi dell'articolo 12 del T.U.L.P.S.;
9. il possesso delle qualità morali di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S., mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ossia:
 - a. di "non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e senza aver ottenuto la riabilitazione";
 - b. di "non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza";
 - c. di "non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, ovvero di aver riportato condanne, specificandone i termini”;

- d. di “non essere stato condannato per azioni contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti, ovvero di aver riportato condanne specificandone i termini”;

10. indirizzo e/o posta elettronica certificata e numero telefonico mobile.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. progetto delle strutture corredato di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, debitamente approvato dall'Autorità competente. Il progetto dovrà essere comprensivo di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico, se previsti, e le vie di uscita;
2. dichiarazione della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione, con indicazione altresì di eventuali limiti o divieti (capienza massima, limiti di età, altezza, ecc.);
3. esclusivamente per le attrazioni già in esercizio, certificato a firma di professionista abilitato e iscritto all'Albo di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti e degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione;
4. esclusivamente per le attrazioni che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati, richiedono prove di collaudo particolari e/o periodiche, documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
5. esclusivamente per le strutture rientranti nella categoria delle medie e grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante, relativa documentazione fotografica;
6. copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

ART. 2 - MODIFICHE, AGGIUNTE O SOSTITUZIONI

In caso di modifiche all'autorizzazione, sia per l'aggiunta o la sostituzione di un'attrazione, sia per altre cause, il titolare, o il rappresentante legale nel caso di personalità giuridica, è tenuto a presentare apposita richiesta in forma telematica, utilizzando il modello predisposto, allegando, in caso di aggiunta di nuove attrazioni, tutta la documentazione prevista dall'Articolo 1.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il titolare, o il rappresentante legale nel caso di personalità giuridica, deve provvedere all'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio entro i termini di legge. Il rilascio dell'autorizzazione presuppone, infatti, lo svolgimento dell'attività in modo professionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 69 del T.U.L.P.S.

ART. 4 – RAPPRESENTANZA

Di norma, il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a provvedere personalmente alla sua installazione e gestione.

Qualora ciò non risulti possibile, lo stesso può presentare istanza agli uffici comunali di residenza al fine di ottenere autorizzazione a farsi rappresentare nella conduzione dell'attrazione da persona maggiorenne, in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività.

Le rappresentanze autorizzate, qualora di carattere permanente, possono essere riportate sul retro dell'autorizzazione originale.

TITOLO II

CONCESSIONE DELLE AREE

ART. 5 - AREE DISPONIBILI

L'area da destinare all'installazione di spettacoli viaggianti e circensi, nonché al tradizionale parco di divertimenti in occasione della Festa di San Fedele, è individuata di norma nel Piazzale Kennedy del

Comune. Tale area rispetta i requisiti stabiliti dal D.M. 19.08.1996, Titolo VII e dal punto 7.1 del relativo allegato, risultando munita di centralina per la corrente elettrica, idrante e telefono. Ad ogni modo, si precisa che i titolari di spettacolo viaggiante dovranno essere muniti di proprio dispositivo telefonico cellulare e che l'utilizzo del dispositivo posizionato all'interno dell'adiacente Piscina Comunale, sarà possibile solo in caso di assoluta necessità.

In occasione di festività, ricorrenze o particolari eventi, potrà essere concessa a singoli spettacoli viaggianti l'occupazione di suolo pubblico in aree diverse dal menzionato Piazzale Kennedy, qualora le stesse siano ritenute idonee e sufficientemente ampie.

Per il montaggio e l'eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati, rispettivamente, i due giorni precedenti ed i due giorni successivi al periodo di esercizio dell'attività, compatibilmente con le esigenze di diverso utilizzo delle aree.

ART. 6 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

Le aree di cui al precedente Articolo 5 sono concesse direttamente ai singoli titolari delle attività, previo possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e previa preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito C.V.L.P.S), come stabilito dalle vigenti disposizioni.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica e firmate digitalmente, seguendo le procedure rese disponibili dal SUAP, allegando l'apposita modulistica. Essa dovrà essere corredata da marca da bollo del valore di €16,00 e compilata integralmente con le seguenti informazioni:

1. documentazione comprovante il possesso dell'attrazione oggetto di autorizzazione, a titolo di proprietà, locazione o cessione d'azienda (quale ad esempio, fattura di acquisto, atto notarile di acquisto o donazione ramo d'azienda, oppure autocertificazione nel caso di costruzione autonoma dell'attrazione);
2. numero di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA;
3. numero di partita IVA;
4. periodo richiesto per l'occupazione;
5. generalità complete del richiedente o della Società, comprensive di recapito telefonico e indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
6. numero di eventuali caravan al seguito, con le misure massime di ingombro e le relative targhe;
7. documentazione relativa alle attrazioni:
 - a. fotocopia documento di identità valido;
 - b. fotocopia autorizzazione ex articolo 69 del T.U.L.P.S. del Comune di residenza e relative assegnazioni di matricola;
 - c. indicazione della/e attrazione/i con le misure massime di ingombro ed una loro fotografia aggiornata;
 - d. copia del certificato di collaudo, statico ed elettrico, in corso di validità a firma di professionista abilitato;
 - e. copia della polizza di assicurazione in corso di validità;
 - f. atto di registrazione e targhetta;
 - g. copia del libretto di circolazione (se trattasi di attrazione montata su autoveicolo);
 - h. elenco nominale delle persone autorizzate a gestire l'attrazione (titolare, familiari, dipendenti, ecc.), fornendo, in allegato, copia di un documento di identità delle stesse.

Qualora i documenti relativi ad assicurazione e collaudo scadano tra la presentazione della domanda e l'inizio della manifestazione, essi dovranno essere rinnovati e presentati prima dell'avvio della stessa, mediante i medesimi canali e modalità telematiche sopra indicate. Il rinnovo dei documenti dovrà essere effettuato

preventivamente anche qualora la scadenza cada durante lo svolgimento della manifestazione. La documentazione dovrà essere tassativamente trasmessa in formato .pdf (non sono ammesse immagini o fotografie), essere validi alla data di presentazione della domanda, firmati digitalmente e mantenere la validità per l'intero periodo di permanenza delle attrazioni.

Le domande che non rispettano i termini di cui sopra o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili.

ART. 8 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ PER I PARCHI DI DIVERTIMENTO

Con riferimento ai Parchi divertimento, a seguito di presentazione delle istanze verrà predisposta un'apposita graduatoria per ogni tipologia di attrazione, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. la maggiore anzianità di presenza nel Parco con il medesimo tipo di attrazione;
2. l'anzianità di domanda senza frequenza con la medesima attrazione, attestata tramite idonee ricevute;
3. l'anzianità di esercizio con la medesima attrazione, sulla base della data di rilascio dell'Autorizzazione o del Nulla-Osta Ministeriale;
4. anzianità di appartenenza alla categoria, comprovata dalla data d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
5. data di spedizione della domanda attestata dal timbro d'arrivo al protocollo del Comune;
6. in caso d'ulteriore parità, l'anzianità anagrafica del richiedente.

ART. 9 - CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI

La concessione delle aree comunali è temporanea, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 5.

Il rilascio della concessione è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti di cui all'Articolo 7 e può essere sottoposto all'osservanza di ulteriori prescrizioni che l'autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento concessorio, che è strettamente personale, indicherà i dati dell'operatore e quelli dell'attrazione.

Il concessionario è tenuto a:

1. ottenere apposita autorizzazione prima di occupare il suolo concesso;
2. non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata.
3. ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
 - a. non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari ed impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
 - b. salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell'area assegnata, in modo tale da evitare costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco ed impedimenti per il regolare sviluppo della chioma;
 - c. non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari o installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi;
 - d. seguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali.

Le eventuali violazioni al presente Articolo comporteranno la revoca immediata della concessione, oltre alle specifiche sanzioni, di cui al successivo Titolo V.

Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:

1. lasciare l'area libera da ogni ingombro;

2. provvedere tempestivamente, a propria cura e spese, al ripristino a regola d'arte dell'area eventualmente manomessa. In difetto, il Comune provvederà direttamente, addebitando le relative spese all'interessato.

TITOLO III

PARCO DIVERTIMENTI SAGRA DI SAN FEDELE

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E OCCUPAZIONE DELLE AREE

Al fine di partecipare al tradizionale Parco divertimenti, organizzato in occasione della Festa di San Fedele, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda per la concessione delle aree, di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° aprile dell'anno oggetto di richiesta. Ai fini della determinazione della data di trasmissione, farà fede il numero di protocollo comunale ovvero la data di trasmissione tramite PEC o di inoltro della pratica sul portale SUAP.

Si precisa che non sarà concessa l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante e/o circense nei 60 (sessanta) giorni precedenti l'avvio del Parco divertimenti.

L'installazione delle attrazioni partecipanti al Parco di divertimenti potrà essere avviata nelle aree individuate al precedente Articolo 5, a partire dal mercoledì pomeriggio della settimana precedente il 14 maggio, festa del Patrono, e dovrà concludersi entro il venerdì della stessa settimana, giorno di apertura del Parco. Le attrazioni dovranno permanere sino alla domenica della settimana successiva al 14 maggio, giorno di chiusura del parco.

Il posizionamento delle carovane abitative sarà consentito esclusivamente nei luoghi individuati dal Comune a partire dal lunedì precedente il 14 maggio, salvo eventuali diverse disposizioni che l'Amministrazione ritenga di adottare, di volta in volta, per motivate esigenze di pubblico interesse.

ART. 11 - ORGANICO DEI PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO

I partecipanti al Parco divertimenti, organizzato in occasione della Festa di San Fedele, sono tenuti a garantire la propria presenza per l'intera durata della manifestazione. L'eventuale assenza comporterà l'automatica esclusione dall'elenco dei "frequentatori abituali", salvo deroghe motivate e adeguatamente documentate, che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione.

Come indicato nel precedente Articolo 8, l'organico del Parco è definito sulla base delle diverse tipologie di attrazioni e comprende gli operatori riconosciuti come frequentatori abituali, secondo l'elenco annualmente predisposto dall'Ufficio competente.

Esaurita la collocazione dei frequentatori abituali e compatibilmente con gli spazi disponibili, l'Ufficio potrà procedere, su richiesta, all'inserimento prioritario delle attrazioni qualificate come "novità", aventi le caratteristiche previste dal successivo Articolo 12.

Successivamente all'eventuale inserimento delle attrazioni riconosciute come "novità", e sempre nei limiti degli spazi disponibili, potranno essere ammesse, su richiesta, le attrazioni dei frequentatori non abituali, tenendo conto delle diverse tipologie presenti. In caso di domande concorrenti, si applicheranno i criteri stabiliti nel precedente Articolo 8.

Al fine di garantire una presenza equilibrata e diversificata di attrazioni all'interno del Parco, possono essere contemporaneamente presenti:

- a. attrazioni grandi: non più di una dello stesso tipo e fino ad un massimo di 17 (diciassette);
- b. attrazioni medie: non più di una dello stesso tipo e fino ad un massimo di 13 (tredici);
- c. attrazioni piccole: fino ad un massimo di 44 (quarantaquattro);
- d. attrazioni novità: fino ad un massimo di 2 (due), in relazione agli spazi disponibili e alle condizioni di cui al successivo Articolo 12;
- e. banchi di somministrazione: fino ad un massimo di 8 (otto).

Al fine di ottemperare alle disposizioni normative in materia di Safety & Security e in conformità al Piano di Sicurezza del Parco, tutti gli operatori sono obbligati ad allacciarsi, per l'intera durata della manifestazione, all'impianto di messa a terra realizzato nell'area destinata alle attività di spettacolo viaggiante, individuata nel Piazzale Kennedy. Ciascun operatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, la certificazione dell'allaccio dalla propria attrazione all'impianto di messa a terra suddetto.

ART. 12 - ATTRAZIONE NOVITÀ

Ai sensi del presente Regolamento, è definita “attrazione novità” l’attrazione che presenti caratteristiche completamente differenti rispetto a quelle già esistenti nel Parco, non riconducibili a semplici varianti ma configuranti una sostanziale innovazione. Essa, inoltre, non deve essere simile ad altre già presenti, né aver partecipato al Parco divertimenti di Palazzolo sull’Oglio nei precedenti tre (3) anni.

Il titolare, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare espressamente che l’attrazione proposta costituisce una "attrazione novità". Tale attrazione sarà ammessa con priorità, una volta completata la collocazione dei frequentatori aventi diritto.

Le “attrazioni novità” saranno inserite in una specifica graduatoria, valida esclusivamente per l’edizione del Parco divertimenti per la quale è stata presentata la domanda di partecipazione e senza effetti sull’anzianità di presenza nel Parco. Ai fini della formazione della graduatoria, l’Ufficio competente valuterà le domande sulla base dei seguenti criteri:

1. le dimensioni dell’attrazione;
2. l’anno di fabbricazione, attribuendo priorità a quelle di più recente realizzazione;
3. le caratteristiche di novità dell’attrazione, riconoscendo il punteggio maggiore a quelle ritenute maggiormente idonee a valorizzare il Parco, in quanto capaci di suscitare interesse e richiamo spettacolare;
4. il numero di anni di assenza dal Parco divertimenti di Palazzolo sull’Oglio;
5. l’ordine cronologico di presentazione della domanda, comprovato dal numero di protocollo generale.

L’eventuale ammissione non costituisce in alcun modo titolo per il futuro inserimento nell’organico del Parco.

ART. 13 - GIOCHI ACCESSORI

In aggiunta all’organico previsto dal precedente Articolo 11, nell’area riservata al Parco può essere autorizzata l’installazione di attrazioni di piccole dimensioni, da considerarsi "giochi accessori". Tali attrazioni comprendono apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, dotati di una sola gettoniera, per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di un operatore, né per la distribuzione dei gettoni né per l’assegnazione di eventuali premi. Ciascun apparecchio consente il gioco a una sola persona per volta.

I “giochi accessori” vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a. pugnometro;
- b. oroscopo;
- c. soggetto a dondolo;
- d. apparecchio forza muscolare;
- e. calciometro;
- f. basket;
- g. gru.

Tali attrazioni dovranno essere munite di autorizzazione comunale e non dovranno avere una superficie d’ingombro superiore a 2 (due) mq cadauna e comunque maggiore di 9 (nove) mq complessivi per ciascun titolare.

L’installazione dei “giochi accessori” è consentita esclusivamente agli operatori ammessi a partecipare al Parco, con un limite massimo di sei (6) unità per ciascun operatore, e non attribuisce alcun diritto alla conversione prevista dal successivo Articolo 17.

Tali attrazioni dovranno essere collocate all'interno dell'area concessa al titolare dell'attrazione principale, lungo il perimetro della stessa, senza occupare le aree di altre attrazioni e senza arrecare intralcio alla libera circolazione.

In caso di domande concorrenti, l'assegnazione avverrà secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 8.

ART. 14 - GESTIONE DELL'ATTRAZIONE – SOSTITUZIONE ATTRAZIONE

Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto ad installarla e a gestirla direttamente, o tramite persona del proprio nucleo familiare ammessa alla rappresentanza o per mezzo di personale regolarmente assunto, individuato nell'elenco di cui al precedente Articolo 8.

Per le società regolarmente e legalmente costituite intestatarie dell'autorizzazione comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla società stessa in possesso dei requisiti tecnico/professionali.

La sostituzione dell'attrazione autorizzata con un'altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, sarà consentita esclusivamente in caso di impossibilità di utilizzare la propria attrazione, a condizione che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area. In ogni caso, non sarà mai ammessa la sostituzione con un'attrazione identica o simile a quelle già presenti nel Parco.

La sostituzione dell'attrazione autorizzata può essere richiesta una sola volta nell'arco di 3 (tre) anni di partecipazione consecutiva.

Il titolare è tenuto alla presentazione della domanda utilizzando il modello predisposto e allegando, per le nuove attrazioni, l'intera documentazione prevista dal precedente Articolo 7.

ART. 15 - ASSENZA DAL PARCO

Il soggetto annoverato all'interno dell'elenco dei frequentatori abituali può assentarsi dal Parco solo una volta ogni 5 (cinque) anni.

Il superamento del numero delle assenze consentite comporta l'automatica esclusione dall'elenco dei frequentatori abituali.

Costituiscono assenze giustificate, purché adeguatamente documentate, e in quanto tali non incrementano il numero delle assenze consentite, le assenze dovute a:

1. rifacimento o sostanziale modifica dell'attrazione;
2. costruzione di una nuova attrazione;
3. danni improvvisi all'attrazione che richiedano riparazione;
4. malattia del titolare.

La comunicazione di rinuncia, per i motivi sopra indicati, dovrà essere trasmessa per iscritto all'Ufficio competente con almeno sessanta (60) giorni di anticipo, salvo i casi di forza maggiore indicati ai punti 3 e 4, che dovranno comunque essere adeguatamente documentati mediante idonea certificazione.

ART. 16 – SUBENTRI

Il subentro nel ramo d'azienda comporta il riconoscimento del diritto acquisito di "frequentatore abituale" a favore dei seguenti soggetti:

- a causa di morte: al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti, entro il secondo grado. Nell'ipotesi che a succedere nella conduzione dell'attrazione possano essere più figli, la titolarità è riconosciuta ad uno solo degli stessi, designato con atto notarile dagli altri eredi;
- per atto tra vivi: il subentrante acquirente dovrà installare nel Parco divertimenti la stessa attrazione acquistata e/o donata, mantenendola per almeno 2 (due) anni.

Nel caso di trasferimento (per acquisto o per affitto) o variazione d'azienda, l'anzianità maturata dall'alienante sarà riconosciuta al subentrante purché munito dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento e fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 17 - CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE

I cosiddetti “frequentatori abituali”, qualora intendano sostituire l’attrazione in loro possesso con un’altra di tipologia diversa, devono presentare all’Ufficio competente la richiesta di conversione, utilizzando la modalità telematica e firmando digitalmente la domanda, entro i termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione al Parco, a pena di inammissibilità.

La conversione può essere concessa a condizione che:

1. non sia compromessa, per motivi di spazio, la partecipazione al Parco divertimenti degli altri “frequentatori abituali”, la libera circolazione del pubblico o il passaggio dei mezzi di soccorso, né siano arrecati danni a strutture o aree adiacenti;
2. la nuova attrazione non risulti, per le caratteristiche indicate nell’elenco ministeriale di cui all’articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, simile ad altre attrazioni già presenti nel Parco, al fine di evitare omogeneità tra le attrazioni e garantire maggiore varietà di spettacolo alla cittadinanza. Fanno eccezione le piccole attrazioni, quali rotonde e tiri a premio, per le quali non possono essere presenti più di due esemplari della stessa tipologia;
3. l’accoglimento della richiesta di conversione comporti la rinuncia definitiva all’attrazione precedentemente autorizzata.

Fatto salvo quanto sopra indicato, sarà sempre possibile convertire una grande attrazione in una o più medie/piccole dimensioni, a condizione che la superficie complessiva occupata non superi quella originariamente assegnata.

In caso di diniego, rimane confermata l’attrazione per la quale era stata richiesta la conversione.

ART. 18 - SISTEMAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI A DOMICILIO

La collocazione dei veicoli adibiti a domicilio al seguito delle attrazioni, preventivamente dichiarati ai sensi del precedente Articolo 7, avviene in posteggi individuati di volta in volta dall’Amministrazione Comunale, previo accordo con l’Ufficio competente e con il Comando di Polizia Locale.

Ai fini della presentazione della domanda, il titolare dell’attrazione dovrà indicare con precisione il numero esatto e le dimensioni specifiche di ciascuna carovana, caravan e roulotte utilizzata come unità abitativa.

Tali mezzi sono limitati a un massimo di due (2) unità per le ditte individuali e tre (3) unità per le Società. Potrà essere aggiunto un caravan di piccole dimensioni per eventuali dipendenti. È fatto divieto di ospitare carriaggi o carovane all’interno delle aree designate per lo svolgimento del Parco divertimenti e in qualsiasi altra area di suolo pubblico assegnata ai titolari delle attrazioni. Le carovane in dotazione dovranno essere sistemate nei luoghi indicati dall’Ufficio competente, in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme d’igiene pubblica, mantenendo il suolo circostante costantemente pulito.

Ciascun operatore è tenuto ad attivare autonomamente, e direttamente con il gestore del servizio, gli allacci per la fornitura temporanea dell’energia elettrica. Tale obbligo si estende sia alle attrazioni di spettacolo viaggiante che ai moduli abitativi. Per questi ultimi, l’operatore dovrà provvedere anche agli allacci per la fornitura idrica, per la quale è tassativamente vietato il collegamento agli idranti pubblici.

La durata dell’occupazione del suolo è strettamente correlata a quella dell’attrazione. Di conseguenza, è fatto assoluto divieto di giungere sul posto o di avviare qualsiasi forma di occupazione nei giorni precedenti le date autorizzate per le fasi di montaggio, svolgimento e smontaggio del Parco divertimenti.

Eventuali deroghe a tale divieto potranno essere concesse dall’Amministrazione, previa presentazione di un’istanza formale almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’occupazione.

ART. 19 - BANCHI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

I banchi per la somministrazione di alimenti, bevande, dolci e zucchero filato sono considerati attività complementari alle attrazioni del Parco divertimenti.

I posti da attribuire alle predette attività complementari saranno assegnati sulla scorta dei criteri di cui all’Articolo 8 del presente Regolamento.

I titolari dei banchi per la somministrazione non possono variare le misure degli stessi senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

Al momento della domanda di concessione, i titolari sono tenuti a presentare, in modalità telematica e con firma digitale (come previsto dal precedente Articolo 7), non solo il suddetto modulo in marca da bollo, ma anche la copia dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciata dall'Autorità competente.

L'esercizio dell'attività di vendita deve essere conforme a tutte le vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

L'anzianità maturata nello svolgimento di un'attività complementare al Parco divertimenti non potrà essere considerata utile qualora il titolare subentri nella gestione di un'attrazione dello spettacolo viaggiante.

ART. 20 - COMMISSIONE INTERNA

I partecipanti al Parco divertimenti possono nominare una Commissione Interna, composta da 3 (tre) membri nominati tra i "frequentatori abituali" presenti nel Parco divertimenti.

L'elezione della Commissione deve avvenire prima dell'effettivo insediamento del Parco e gli eletti rimangono in carica sino all'eventuale subentro da parte di altri membri. Il verbale di nomina della Commissione, sottoscritto da tutti i partecipanti al Parco divertimenti, così come la comunicazione di sostituzione di uno o più membri, deve essere consegnato all'Ufficio competente.

La Commissione Interna ha esclusivamente i seguenti compiti:

1. collaborare con gli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale per la corretta installazione delle attrazioni;
2. offrire collaborazione e consulenza concrete nella divulgazione delle informazioni, presentando proposte specifiche finalizzate all'innalzamento della qualità complessiva della manifestazione;
3. segnalare all'Ufficio competente eventuali comportamenti, fatti o circostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento del parco o che siano in contrasto con quanto indicato nel presente Regolamento;
4. provvedere autonomamente a tutto quanto concerne la pubblicità del Parco divertimenti.

TITOLO IV SPETTACOLI CIRCENSI

ART.21 - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

L'area del Comune utilizzata per l'installazione degli spettacoli circensi è individuata nel Piazzale Kennedy, così come specificato al precedente Articolo 5.

Art. 22 - CONCESSIONE DELL'AREA

La concessione dell'area è rilasciata ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. Le aree destinate ad ospitare attività di spettacolo circense possono essere concesse, di norma, ad uno stesso soggetto solamente una volta l'anno.

La concessione di suolo pubblico per le attività di spettacolo circense è rilasciata dall'Amministrazione Comunale soltanto nei seguenti periodi: dal 1° febbraio al 1° aprile e dal 1° ottobre al 1° dicembre.

La concessione dell'area nei periodi indicati potrà avere la durata di giorni 6 (sei), compreso il montaggio e lo smontaggio salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di giorni 6 (sei) da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Tra una concessione e l'eventuale concessione successiva devono trascorrere almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, individuato in base all'ordine di presentazione delle domande al protocollo comunale, l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'area al titolare della richiesta immediatamente successiva in graduatoria, qualora la stessa sia conforme al presente Regolamento.

ART. 23 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per l'installazione dello spettacolo circense. A tal fine, farà fede il numero di protocollo comunale ovvero la data di trasmissione tramite PEC o di inoltro della pratica sul portale SUAP. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica e firmata digitalmente, seguendo le procedure rese disponibili dal SUAP, allegando l'apposita modulistica. Essa dovrà essere corredata da marca da bollo del valore di €16,00 e compilata integralmente con le seguenti informazioni:

1. generalità del titolare: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, numero iscrizione Registro Imprese, recapito telefonico ed indirizzo di Posta Elettronica Certificata; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
2. progetto, corredato da planimetrie, indicante la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di esodo, nonché la collocazione dei vari estintori;
3. qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 4 maggio 1998, Allegato II, punto 2);
4. indicazione esatta delle date per le quali si chiede l'occupazione di suolo pubblico e del periodo nel quale s'intende effettuare gli spettacoli;
5. se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo. In tal caso, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura d'interdizione dall'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento d'animali, ai sensi della Legge 22 Novembre 1993, n. 473;
6. estremi del verbale di collaudo valido per l'anno in cui è inoltrata la domanda;
7. ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Le domande che non rispettano i termini di cui sopra o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili.

ART. 24 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il richiedente, in caso d'accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dall'Ufficio competente, la seguente documentazione:

1. copia della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza;
2. copia della polizza assicurativa R.C.T. e della quietanza di pagamento relativa all'attrazione, valida per il periodo dello spettacolo circense;
3. per strutture con capienza superiore a 200 persone, tutta la documentazione tecnica necessaria per la convocazione ed il relativo sopralluogo della C.V.L.P.S.;
4. per strutture con capienza da 100 a 200 persone, Certificato di Prevenzione Incendi e Relazione Tecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
5. per strutture con capienza inferiore a 100 persone, relazione tecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
6. copia della ricevuta del versamento relativo al canone per l'occupazione suolo aree pubbliche, qualora sia già stato emesso il mandato di pagamento.

Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento, siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà, in qualunque momento, revocata la concessione.

Il concessionario deve inoltre:

1. garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc.), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
2. garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni della C.V.L.P.S o d'altri organi competenti;

3. provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione.
4. costituire una cauzione, in conformità al successivo Articolo 25, per la restituzione della quale al termine della concessione l'area dovrà essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.

Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose.

ART. 25 - COSTITUZIONE, INTROITO E RESTITUZIONE CAUZIONI

Nel caso di occupazione di area pubblica, è richiesto preventivamente un deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale o la prestazione di una fideiussione assicurativa o bancaria a prima richiesta, con importo forfettario di €1.000,00. Eventuali danni arrecati all'Amministrazione Comunale o pendenze con il Comune saranno direttamente trattenuti avvalendosi di detta cauzione. Le cauzioni non saranno restituite e saranno incamerate in tutti i casi di decadenza o revoca della licenza, nei casi di occupazione dell'area prima del termine fissato o di sgombero della stessa fuori tempo massimo indicato in concessione. La cauzione versata a norma del presente Regolamento, in assenza di qualsiasi pendenza verso l'Amministrazione Comunale e purché il suolo sia stato lasciato libero e nello stato originario, sarà restituita a seguito di richiesta entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza della concessione.

ART. 26 - TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

Nel caso in cui lo spettacolo circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate tutte le misure volte a garantire il benessere delle specie animali, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno 559.10770.10089.G(27) del 22 maggio 2000 e di qualunque altra norma o disposizione di legge in materia di tutela e custodia degli animali.

TITOLO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - SANZIONI

Fatte salve le eventuali sanzioni penali, sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €500,00 tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento non previste dal T.U.L.P.S.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 28 - SANZIONI ACCESSORIE

È prevista quale sanzione amministrativa accessoria, disposta con provvedimento motivato, la revoca del provvedimento autorizzatorio e l'automatica esclusione dalla manifestazione dell'anno successivo per:

1. gli operatori che non hanno ottemperato alle disposizioni relative alla sicurezza, stabilite dalla Legge o prescritte dalla C.V.L.P.S.;
2. coloro che formulano dichiarazioni o presentano documentazioni non veritiere;
3. coloro per i quali venissero meno i requisiti di cui all'Articolo 1.

Sono altresì esclusi dalla manifestazione dell'anno successivo coloro che, nonostante il preavviso, non hanno provveduto al pagamento del canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, totale o parziale, relativo alla manifestazione precedente.

ART. 29 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.